TRIBUNALE DI RIETI

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc.: N. 1534/2010 RGNR
N. 1350/2010 RGGIP

MEMORIA DIFENSIVA
E
RICHIESTA DI DISSEQUESTRO

ex art. 121 c.p.p.

Per ribadire la legittimità del Permesso di Costruire N.2/2010 rilasciato dal Comune di Vacone all'Ing. Giacomo Lorenzoni, attraverso un elenco commentato degli errori con cui sono accampate le accuse di illegittimità contenute nella "Relazione di Perizia" depositata in atti il 03/12/2010 dal Consulente Tecnico Arch. Margherita Aledda su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Stefano Opilio.

NUOVA IMPAGINAZIONE IN DATA 31/10/2011
dell'originale depositato il 10/05/2011

Io sottoscritto Ing. Giacomo Lorenzoni, in quanto parte del procedimento sopra indicato, presento questa memoria difensiva come è consentito dall'art. 121 c.p.p.

Nel seguito sono puntualmente commentate le parti del testo della

"Relazione di Perizia" in epigrafe (per brevità *RDP*) che affermano o insinuano falsità e deduzioni erronee finalizzate a rendere credibile la illegittimità del Permesso di Costruire N.2/2010 rilasciato al sottoscritto dal Comune di Vacone.

Ultima riga a pag. 10, righe terza e quarta a pag. 11, della *RDP*

Le frasi *"..., l'area in esame è soggetta ai seguenti vincoli:"* (ultima riga a pag. 10) e *".... Le N.T.A. del P.T.P.R., per dette aree, ricadenti in zona agricola, prescrivono:"* (terza e quarta riga a pag. 11), affermano falsità, poiché è errato ritenere che il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) sottoponga a vincoli il terreno di edificazione o prescriva l'applicazione ad esso dei propri artt. 21 e 23, in conseguenza del solo fatto che tale terreno è identificato come *Paesaggio Naturale* e *Paesaggio Naturale di Continuità* nelle Tavole A del PTPR.

Infatti (chiamando brevemente Codice il D.Lgs. 42/2004 che ha il titolo *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) i punti

1) il comma 6 dell'art. 2 delle Norme del PTPR afferma *"Per contenuti di natura prescrittiva si intendono le disposizioni che regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice e sono direttamente conformative dei diritti di terzi in tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità*

stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.";

- il comma 1 dell'art. 5 delle Norme del PTPR afferma *"Il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree indicati dall'art. 134, lettere a), b), c) del Codice."*;

- il comma 1 dell'art. 6 delle Norme del PTPR afferma *"Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano."*;

attestano che il terreno di edificazione potrebbe essere sottoposto ai vincoli prescritti dal PTPR (e quindi anche ai detti artt. 21 e 23) nel solo caso che esso fosse uno dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del Codice; essendo di conseguenza, dal punto di vista prescrittivo, del tutto irrilevante il solo fatto che tale terreno è identificato come *Paesaggio Naturale* e *Paesaggio Naturale di Continuità* nelle Tavole A del PTPR.

E inoltre a questo riguardo le sezioni **"La lettera c) e il numero 3)"** e **"La lettera e)"** della memoria difensiva che il sottoscritto ha depositato in atti il 14/01/2011, dimostrano chiaramente e definitivamente che il terreno di edificazione non è uno dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del Codice.

Testo a pag. 18 della *RDP*

Il testo a pag. 18 della *RDP* insinua che il progettista ha esposto scorrettamente l'inquadramento normativo del terreno di edificazione in quanto non ha fatto alcun riferimento alle prescrizioni imposte per le parti del territorio individuate dalle Tavole A del PTPR.

Tuttavia questa insinuazione, di prescrizioni eluse ma che invece vigerebbero sul terreno di edificazione, non può avere l'effetto sperato, poiché il commento della precedente sezione **"Ultima riga a pag. 10, righe terza e quarta a pag. 11, della RDP "** mostra che nessuna prescrizione è imposta dal solo essere una parte del territorio identificata dalle Tavole A del PTPR, e poiché di conseguenza il progettista ha indicato del tutto correttamente che l'inquadramento normativo è costituito dalla parte dello Strumento Urbanistico che riguarda la *Sottozona E3 agricola di elevato valore paesistico-ambientale* e quindi dai commi 5 7 e 9 della L. R. n.38/1999 come modificata dalla L.R. n.8/2003.

Prime due righe a pag. 20 della *RDP*

Le prime due righe a pag. 20, cui segue nella *RDP* la riproduzione dell'intero citato art. 4 (*Definizione di bosco e delle aree assimilate*), ha l'ingannevole finalità di supportare nel prosieguo illegittimità false giacché pretese come conseguenti allo specioso essere il terreno di edificazione prevalentemente coperto da bosco.

Infatti l'addotta L.R. n° 39/2002, che reca l'eloquente titolo *Norme in materia di gestione delle risorse forestali* ed il cui citato comma 1 (dove sono elencate le parti del territorio considerate

boscate) inizia con l'altrettanto eloquente premessa *"Ai fini della presente legge costituiscono bosco:"*, non ha efficacia e non è pertinente quando la qualifica, di superficie boscata o non boscata, deve essere stabilita in un contesto territoriale paesaggistico e urbanistico quale quello del caso in argomento.

Questo essere fuori luogo la L.R. n° 39/2002, è attestato perentoriamente dal precedente punto 1), dal quale inoltre consegue specificamente e inderogabilmente che, nell'attuale contesto territoriale paesistico e urbanistico, sono su ogni altra prevalenti le precise definizioni di superficie boscata e non boscata, contenute nell'art. 38 (*Protezione delle aree boscate*) delle Norme del PTPR, e attentamente analizzate circostanziate e contestualizzate nella citata sezione **"La lettera c) e il numero 3)"**.

Inoltre si nota per completezza che la totale assenza di possibili violazioni della L.R. n° 39/2002 è una immediata conseguenza della stessa assenza di interventi implicati dal Permesso di Costruire e che potrebbero riguardare tale legge in quanto inerenti risorse forestali.

Prime 13 righe a pag. 23 della *RDP*

Il comma 6 dell'art. 2 delle Norme del PTPR (riprodotto al precedente punto 1)) e le chiare definizioni di superficie boscata e non boscata contenute nell'art. 38 delle Norme del PTPR, nel caso in oggetto esigono che la qualifica, di area boscata o non boscata, non può essere stabilita come immediata conseguenza del solo averla vista direttamente sul posto (come pretende il C.F.S) o in ortofotografie (come pretende la *RDP*), ma deve invece essere

stabilità dimostrando validamente l'esistenza dei requisiti che la identificano conformemente alle prescrizioni del PTPR (si nota incidentalmente che le ortofoto del S.I.M risultano uguali a quelle del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allegate alle varie memorie del sottoscritto in atti).

A questo riguardo, una valida e accurata dimostrazione della qualifica di area non boscata propria del terreno di edificazione, è esposta nell'anzidetta sezione **"La lettera c) e il numero 3)"**, dove, con logica chiara esaustiva e autorevolmente documentata, è mostrato che l'edificazione avviene su un terreno esteso 62500 mq e definito dal PTPR come superficie non coperta da bosco (e quindi non sottoposta a vincolo paesistico).

Per quanto riguarda le perimetrazioni della superficie boscata e le inerenti prescrizioni della L.R. n° 39/2002, intromesse dalla *RDP*, si ribadisce l'inefficacia della L.R. n° 39/2002 (detta nella precedente sezione **"Prime due righe a pag. 20 della RDP "**), e in particolare si evidenzia che la documentazione relativa alla Pratica Edilizia non contiene alcuna documentazione inerente nuove perimetrazioni di superficie boscate, per il semplice motivo che i detti 62500 mq di superficie non boscata sono, nella suddetta sezione **"La lettera c) e il numero 3)"**, nitidamente dimostrati e comprovati da documenti incontrovertibilmente validi in quanto prodotti dalla Regione Lazio, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Testo a pag. 26 della *RDP*

Il parere

trattasi di una nuova costruzione a tutti gli effetti e non di una demolizione e ricostruzione in loco di un manufatto del quale non è stata dimostrata l'effettiva consistenza volumetrica ed alto-planimetrica

dell'Arch. Ninetta Ciullo è non poco ovvio, poiché il testo

Nella proprietà esiste un vecchio edificio ormai diruto, già censito al Catasto Terreni come fabbricato rurale e risultante anche nelle planimetrie IGM e nella Carta Tecnica Regionale, ma il proprietario ha ritenuto più economico e più rispondente alle esigenze di conduzione del fondo costruire un edificio ex-novo in prossimità dell'esistente piuttosto che ristrutturare lo stesso ormai in avanzato stato di degrado, ciò anche in relazione ai futuri nuovi indirizzi normativi sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all'efficienza energetica ed antisimica.

nonché l'inquadramento normativo e i disegni, presenti negli elaborati progettuali, non potrebbero invero lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratta di una costruzione *ex novo*.

La *RDP*, dopo avere riportato ed approvato le valutazioni dell' Arch. Ninetta Ciullo in considerazione di non meglio precisate

prescrizioni imposte dalle N.T.A. del P.T.P.R., delle N.T.A. del P.R.G., della L.R. n° 24/1998, della L.R. N° 38/1999 e s.m.i. ed infine, della L.R. N° 39/2002

insinua che l'edificazione in oggetto è illegittima affermando

la mancata dimostrazione di esistenza di un manufatto pre-

cedente, e delle sue esatte dimensioni planovolumetriche, in assenza di lotto minimo, in area ad alto valore paesaggistico ambientale, non consente, ai sensi degli artt. 21 e 23 delle N.T.A. del P.T.P.R.,la realizzazione di nuove edificazioni ma solo la conservazione dei manufatti esistenti.

Tuttavia questa affermazione, mentre è solo capziosamente tendenziosa quando inframmezza l'assenza di lotto minimo, è invece del tutto falsa nella parte riguardante il PTPR, giacché l'applicazione delle prescrizioni del PTPR (e quindi anche dei suoi artt. 21 e 23) è regolata (come detto nelle precedenti sezioni) da disposizioni di chiarezza e dettagli tali che la qualifica di *area ad alto valore paesaggistico ambientale* non può che risultare del tutto generica e inutilizzabile.

Inoltre si conferma che le insinuate ma non meglio precisate *prescrizioni imposte*, sono nella fattispecie sicuramente irrilevanti quando non siano tra quelle cogenti correttamente indicate negli elaborati progettuali.

La *RDP* riporta il testo a pag. 26 anche nelle pagine 32 e 33, con l'aggiunta che il rudere *"non compare in nessuna delle immagini fotografiche né è rilevabile attraverso le ortofoto estratte dal S.I.M. del C.F.S. ... e da quella allegata agli elaborati grafici progettuali"* ed evidenziando anche che *"in sede di sopralluogo non si è rilevata la presenza del rudere"*.

Riconfermando che il Permesso di Costruire in oggetto è inequivocabilmente stato chiesto e rilasciato per una nuova costruzione senza attribuire alcun rilievo legale ad alcun fabbricato preesistente; si chiarisce che il fabbricato, al quale la *RDP* attribuisce

viceversa ma erroneamente grande importanza e la cui esistenza è attestata da cartina IGM da Carta Tecnica Regionale da visure ed estratto di mappa catastali (allegati a memorie del sottoscritto in atti), è da tempo completamente crollato, le sue condizioni strutturali sono di deterioramento estremo e totale, e rimangono solo pochi e frammentati indizi murari dell'originario fabbricato rurale di 80 mq, che non sono immediatamente visibili in quanto la sua area di sedime è invasa da vegetazione infestante.

Righe 20 21 e 22 a pag. 27 della *RDP*

La *RDP* fa riferimento a prescrizioni contrarie ma inesistenti nella realtà, e sulla base di tali irreali prescrizioni insiste erroneamente con l'affermare che la proposta di edificazione in oggetto non è assentibile.

L'insussistenza di prescrizioni imposte dalle Norme del PTPR e dalla L.R. n° 39/2002 è già stata accuratamente ed esaurientemente mostrata nelle precedenti sezioni.

La conformità del Permesso di Costruire con la L.R. n.38/1999 e s.m.i. è resa evidente, oltre che dagli stessi elaborati progettuali, dalle sezioni **"La lettera a)" "La lettera b)"** e **"La lettera c) e il numero 3)"** della memoria difensiva del sottoscritto in atti dal 14/01/2011.

Per quanto riguarda le prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vacone, la sezione **"La lettera f)"** della memoria difensiva del sottoscritto in atti dal 14/01/2011, espone dettagliatamente le fondate e documentate ragioni per le quali le zone agricole e la edificazione in esse sono sottoposte alla applicazione

della L.R. 38/1999 e s.m.i. e per le quali non hanno efficacia i contenuti delle N.T.A. del P.R.G che sono incompatibili con tale legge.

La conformità del Permesso di Costruire con la L.R. n° 24/1998 è resa evidente dal precedente punto 1) ed è confermata dal comma 2 dell'art. 1 delle Norme del PTPR quando dice

> *Il PTPR è redatto secondo i contenuti della Legge Regionale n. 24 del 6.7.1998 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".*

Conclusioni alle pagine 36 37 e 38 della *RDP*

La *RDP* afferma che i provvedimenti amministrativi relativi alla realizzazione del fabbricato in oggetto non sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Ciò è sostanzialmente falso in quanto tutte le realmente possibili difformità, che saranno per completezza evidenziate alla fine di questa sezione, hanno un'importanza legale tanto marginale e minore, da essere, oltre che accidentali e immediatamente eliminabili, anche irrilevanti ai fini dell'attuale procedimento giudiziario.

La *RDP* afferma che il Permesso di Costruire è in contrasto con le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vacone, in base agli artt. 41 42 e 45, e ne espone le motivazioni.

In tali motivazioni si nota la frase

> *Per le richieste d'intervento in zona agricola il sindaco deve avvalersi del parere di un agronomo iscritto all'Albo profes-*

sionale, al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale nell'ambito della specifica Sottozona.

Questa frase riproduce un paragrafo dell'art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. ma introducendo la locuzione *"…il sindaco deve avvalersi…"* al posto della *"…il sindaco si avvale…"*, risultandone la poco credibilmente casuale (ma comunque surrettizia) intromissione di una apparente obbligatorietà al posto della vera informale discrezionalità attuativa inequivocamente implicata dal solo verbo *avvalersi*.

Inoltre, ancora in relazione alle presunte motivazioni di contrasto del Permesso di Costruire con gli artt. 41 42 e 45 delle N.T.A. del P.R.G, l'*Ispettorato Dipartimentale delle Foreste a norma del R. D. n. 3267/23* è nella fattispecie sostituito dall'attuale Corpo Forestale dello Stato, la regolarità della pratica dell'inerente *nulla osta* è documentata dalla comunicazione del VII Settore – Difesa del Suolo Servizio di Vincolo Idrogeologico e dalla Scheda Notizie Vincolo Idrogeologico (ambedue allegate alla presente memoria), e l'essere il *nulla osta* inerente la prima domanda per il rilascio del Permesso di Costruire è del tutto giustificato dall'esiguità della modifica implicata con la successiva domanda di variante.

Infine, in relazione alle N.T.A. del P.R.G, si nota in ogni caso che esse non possono essere in contrasto con il Permesso di Costruire se questo è conforme alla L.R. 38/1999 e s.m.i., poiché, come è mostrato nella suddetta sezione **"La lettera f)"**, i loro contenuti incompatibili con tale legge non possono che essere privi di efficacia.

Successivamente la *RDP* afferma che il Permesso di Costruire è in contrasto con le prescrizioni imposte dalle Norme del PTPR, in base agli artt. 21 e 23, facendo conseguire che *"Non sono consentite nuove edificazioni (come avviene nel caso in esame)"*.

Tuttavia questa affermazione e la detta conseguenza, non richiedono ulteriori commenti, giacché la loro totale falsità è stata compiutamente evidenziata nella precedente sezione **"Ultima riga a pag. 10, righe terza e quarta a pag. 11, della RDP"**.

Poi la *RDP* afferma che il Permesso di Costruire è in contrasto con le prescrizioni della L.R. n° 24/1998, in base al comma 8.1 dell'articolo 10, perché

> *La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici*

e perché

> *In base ai rilievi fatti dalla P.G. del C.F.S., Comando Stazione di Cottanello, e da quanto verificato in sede di sopralluogo dalla scrivente, le aree effettivamente non coperte da bosco (come da definizione dell'art. 4 della L.R. n° 39/2002) ammontano a soli 16.400 mq circa, superficie nettamente inferiore al lotto minimo prescritto in mq 30.000.*

Anche queste affermazioni non richiedono molti altri commenti, poiché nelle precedenti sezioni **"Prime due righe a pag. 20 della RDP"** e **"Prime 13 righe a pag. 23 della RDP"** è stato esaurientemente evidenziato che, in base alle leggi vigenti, il lotto dispo-

nibile per l'edificazione è di 62500 mq ed ha quindi un'estensione ampiamente maggiore dei minimali 30000 mq legalmente richiesti.

Poi la *RDP* afferma che il Permesso di Costruire è in contrasto con le prescrizioni imposte dalla L.R. 38/1999 e s.m.i., in base ai commi 1 e 6 dell'art. 55 e al comma 1 dell'art. 58.

Il fatto che il Permesso di Costruire non può, per quanto riguarda il *fabbricato diruto*, violare il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 e s.m.i., non richiede ulteriori accertamenti, giacché può essere agevolmente arguito da quanto detto nell'ultimo paragrafo della precedente sezione **"Testo a pag. 26 della *RDP*"** ed inoltre è chiaramente evidenziato dalla suddetta sezione **"La lettera b)"**.

Il fatto che la reale necessità della edificazione in oggetto sia esattamente la stessa che prescrive il comma 1 dell'art. 55 della L. R. 38/1999 e s.m.i., è ampiamente e solidamente appurato nella suddetta sezione **"La lettera a"**.

Elencando infine tutte le realmente possibili difformità tra il Permesso di Costruire e le leggi vigenti, esse risultano immediatamente irrilevanti e trascurabili ai fini dell'attuale procedimento giudiziario, in quanto sono le sole seguenti due.

In relazione all'invero difficilmente prevedibile comma 1 dell'art. 58 della L.R. 38/1999 e s.m.i., il sottoscritto dichiara che non era informato di quanto è da esso disposto e che si adopererà immediatamente per eliminare l'inerente evidentemente minore irregolarità, non appena il Permesso di Costruire ridiverrà efficace.

Per quanto riguarda le prescrizioni del comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. N° 380/2001, e con riferimento all'allegata comunicazione

di inizio lavori indirizzata al Genio Civile di Rieti, il carattere interlocutorio e (se del caso) revocabile della accettazione sottoscritta dall'Arch. Telemaco Minicucci è evidente quando egli dichiara di *sottoscrivere l'impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori di che trattasi*.

Conclusioni a pag. 39 della *RDP*

È completamente falso che le opere realizzate non sono conformi ai progetti assentiti con il *nulla osta* rilasciato dal VII Settore – Difesa del Suolo della Provincia di Rieti, sia perché lo scavo delle fondazioni del nuovo stabile ed il conseguente taglio del terreno è stato limitato allo stretto indispensabile (essendo peraltro inverosimile che nel caso in oggetto chicchessia avrebbe potuto preferire immotivatamente e dispendiosamente cosa diversa) sia perché gli elaborati progettuali non hanno mai previsto apprezzabili modifiche del regime di scorrimento delle acque meteoriche.

Tuttavia a questo riguardo può essere curioso l'improvvido tempismo del caso per cui la Forestale di Cottanello ha eseguito il sequestro del cantiere il 10/06/2010 ovvero proprio quando tutta la terra progettualmente prevista era stata scavata e avrebbe avuto (come da pianificazione dei lavori) entro una decina di giorni la destinazione finale prescritta dal detto *nulla osta*.

CONCLUSIONI

Quanto precede dimostra chiaramente e fondatamente la reale e totale inesistenza delle inopinatamente ininterrotte e gravi accuse di illegittimità impetuosamente ed erroneamente esposte nella "Relazione di Perizia" in epigrafe.

La memoria del sottoscritto in atti dal 14/01/2011, dimostra, con argomenti veritieri e documenti incontestabili, la reale e totale assenza delle gravose illegittimità esposte nel Decreto di sequestro preventivo emesso il 21/06/2010 dal GIP Dott. Roberto Saulino e nella Richiesta di rinvio a giudizio emessa il 29/03/2011 dal Pubblico Ministero Dott. Stefano Opilio.

Essendo pertanto completamente acclarata l'inesistenza di ogni condizione legale che potrebbe giustificare la persistenza del suddetto sequestro,

si chiede

all'Ill.mo GIP del Tribunale di Rieti di applicare il comma 3 dell' art. 321 c.p.p., nel senso di provvedere per la giusta revoca del sequestro in oggetto, emettendone quindi l'inerente dissequestro.

Roma 08/05/2011

(Ing. Giacomo Lorenzoni)

PROVINCIA DI RIETI

VII Settore – Difesa del Suolo
Servizio di Vincolo Idrogeologico

Prot.n° 36772 del 19/08/09

ISTANZA N° 1027-09 GDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Vacone
02040 Vacone (RI)

E p.c. *Al Sig. Lorenzoni Giacomo*
via Livia Orestilla n° 14
00174 (Roma)

E p.c. *Al Coordinamento Prov.le di Rieti*
del Corpo Forestale dello Stato
Via Pennesi n° 2
02100 - Rieti

Oggetto: Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art.21
Comune di ***Vacone (RI)***.
Istanza del Sig. Lorenzoni Giacomo relativa al ***"progetto per la realizzazione di un edificio ad uso abitazione principale ed annessi agricoli e di una recinzione perimetrale".***
Trasmissione elaborati e nulla-osta.

Si trasmette all'Amministrazione Comunale in indirizzo, in relazione all'istanza di cui in oggetto, n° 2 (due) copie degli elaborati progettuali pervenuti alla scrivente Amministrazione (indicati in calce alla presente lettera) ed il nulla osta di vincolo idrogeologico contenente le relative prescrizioni.

Al richiedente, che legge per conoscenza, si comunica che il relativo nulla osta unitamente alla documentazione di corredo è stato inviato al Comune in indirizzo per il proseguo dell'iter previsto dall'art. 21 del R.D.L. 1126/26.

Al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, che legge per conoscenza, si trasmette n°1(uno) copia degli elaborati progettuali pervenuti alla scrivente Amministrazione (indicati in calce alla presente lettera) ed il nulla osta di vincolo idrogeologico contenente le relative prescrizioni.

Elaborati tecnici allegati:

- relazione tecnica;
- scheda notizie;
- documentazione fotografica;
- elaborato grafico con inquadramento territoriale e strumenti urbanistici, stralcio catastale alla scala 1:2.000, C.T.R. alla scala 1:10.000, stato attuale e futuro con piante, prospetti e sezioni;
- relazione geologico-tecnica;

Il Dirigente VII Settore
(Dott. Franco FAGIOLO)

Allegato A

via Salaria, 3 - 02100 Rieti (ITALIA) tel. (+39) 0746.2861 fax (+39) 0746.286269
www.provincia.rieti.it C.F. e P.IVA 00114510571

PROVINCIA DI RIETI

ASSESSORATO URBANISTICA - ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO

Via Salaria, 3 RIETI 02100

C.F. e P. IVA 00114510571

SETTORE VII

DIFESA DEL SUOLO

Allegato 2

SCHEDA NOTIZIE

VINCOLO IDROGEOLOGICO

(Delega Regione Lazio D.G.R. 29 Luglio 1998 n. 3888)

COMUNE: Vacone

PROGETTO: per la realizzazione di un edificio ad uso abitazione principale ed annessi agricoli

RICHIEDENTE: Lorenzoni Giacomo

COMUNE DI VACONE (RI)
29. MAG 2009
PROT. N 1220 CAT. X FASC. F

PROVINCIA DI RIETI
VII SETTORE - DIFESA DEL SUOLO
19/08/09 3672

© 2004

VINCOLO IDROGEOLOGICO **SCHEDA NOTIZIE N°. 1**

Parte da compilare a cura del richiedente (per tutte le tipologie di opere)

- **Soggetto richiedente** : *(Cognome e Nome)* Lorenzoni Giacomo
  .....
  .....
  .....
  .....

- **Titolo per la richiesta** :
  ☒Proprietario dell'area .....
  ☐Comproprietario dell'area .....
  ☐Delegato/i .....
  ☐Altro .....

- **Tipo di intervento e scopo**: *(descrizione di tutti gli interventi che comportano movimento di terra: opere edili, muri di sostegno, rampe, accessi, piazzali, recinzioni, ecc).*

realizzazione di un edificio ad uso abitazione principale ed annessi agricoli

---

- **Tipologia di intervento (D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98):**
(nel caso di più interventi riconducibili a diverse tabelle va indicata quella superiore)

Tabella A ☒ Punto/i .....
Tabella B ☐ Punto/i .....
Tabella C ☐ Punto/i .....

- **Localizzazione** :

Comune : Vacone
Località : Monastero

Riferimenti cartografici: - IGM: Foglio *(quad. e tav.)* n. n. 144
- Carta Tecnica Regionale: Sezione n. 346 160

Riferimenti catastali (*indicare solo le particelle interessate dai lavori*) :

- Foglio n. 1 - particella/e n. 2; 11
- Foglio n. - particella/e n.
- Fg. e Part. n.

Allegato 2

VINCOLO IDROGEOLOGICO **SCHEDA NOTIZIE N°. 2**

Parte da compilare a cura del richiedente e vistata dal progettista
(per le tipologie di opere indicate in Tabella A vistata anche dal geologo)

DESCRIZIONE DELL'OPERA

- Superficie interessata dall'opera *(1)* : mq. 80 - Superficie del lotto interessato *(2)* : mq. 62500
- Movimenti di terra previsti *(3)*: mc. 220 - Mc. di terra riutilizzati *(4)* 220
- Superficie interessata da opere accessorie e strumentali: mq. *(5)* 350
- Edificazione prevista: mc. 225

(1) Relativa all'opera principale. (2) *Totale superficie particella/e interessate dai lavori.*
(3) Somma di tutti i movimenti di terra previsti. *(4) Somma di tutti i metri cubi riutilizzati.*
(5) Somma delle superfici interessate dalle opere accessorie: piazzali , rampe, accessi, recinzioni, muri di sostegno, ecc.

- Modalità trattamento dei reflui: fitodepurazione
- Destinazione degli scarichi: fitodepurazione
- Destinazione delle acque meteoriche canalizzate: altro ..... scoline (terreno stessa ditta) e recupero mediante serbatoio interrato

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

A) CARATTERISTICHE IDROGEOMORFOLOGICHE

- **RISORSE IDRICHE**:

- Bacino idrografico principale: Torrente L'Aia affluente SN tra Collevecchio-Selci .....
- Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo: ☐ Sì ..... ☒ No
- Presenza di sorgenti nel fondo: ☐ Sì - distanza dall'intervento m. ☒ No
- Presenza di pozzi nel raggio di metri 100 dall'intervento: ☐ Sì ☒ No
- Profondità della falda acquifera: > 30 m.

- **GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO**:

- Profondità del suolo : 100 m.
- Tipo di roccia madre : **calcari e calcari marnosi
- Permeabilità del suolo: ☐ Alta (>10^{-3} m/s) ☒ Media (10^{-3}-10^{-6} m/s) ☐ Bassa (<10^{-6} m/s)
- Altitudine s.l.m. : 710 mt.
- Pendenza : - media del sito 15 % - nell'area di sedime dell'intervento 5 %
- Esposizione : Sud .....
- Stabilità dell'area: buona
- Potenzialità di dissesto: scarsa
- Fenomeni di dissesto in atto: ☐ Sì * .... ☒ No

** *Specificare tipo roccia madre direttamente sottostante alla coltre del suolo.*
* *Descrivere tipo fenomeno e distanza dall'intervento.*

- **VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO**:

- Bosco: ☐ SI % - ☒ NO

Se **SI** indicarne la tipologia e caratteristiche (fustaia - ceduo - età - stato vegetativo):

.....

☒	Cespugliato (%)	50	☒	Prati e pascoli %	50
☐	Colture agrarie %		☐	Incolti e improduttivi %	

Allegato 2

VINCOLO IDROGEOLOGICO **SCHEDA NOTIZIE N°. 3**

- **URBANISTICA E VINCOLI TERRITORIALI**
  - Estremi PRG - PDF:

- L'intervento ricade in zona ....E..... di P.R.G. / P.d.F.
- Lotto minimo : mq. 30000
- Indice di fabbricabilità: .0,01.
- Complessivo: .....
- Per abitazione: .....
- Per annessi Agricoli: .20 MQ/5000 MQ.....
- Altro: .....
- Viabilità di accesso: (*indicare il nome della strada pubblica*) .Strada vicinale dei Varocci
- Abitazioni nella zona : .....
- Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe: .....
- Presenza di impianti potenzialmente a rischio (*impianti industriali, dighe o invasi,discariche, ecc.*) : no.....

- Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:

Nord : ..... CESPUGLIATO - BOSCO CEDUO
Sud : ..... " "
Est : ..... " "
Ovest : ..... " "

- **VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI**

- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99 -L.1497/39) :	☐ Sì	☒ No
- Vincolo ex lege 431/85 e D. Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99):	☐ Sì	☒ No
- Vincolo archeologico D. Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99 - L.1089/39) :	☐ Sì	☒ No
- Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004 (ex D.L. 490/99 - L.1089/39) :	☐ Sì	☒ No
- Area naturale protetta (parco o riserva statale o regionale, altra area protetta*):	☐ Sì	☒ No
**In caso di risposta affermativa, specificare*		
- Piano Territoriale Paesistico:	☒ Sì	☐ No
- Usi civici:	☐ Sì	☒ No
- Altro (es. categoria zona sismica): 2		

DATA _

FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO E FIRMA DEL GEOLOGO
(se l'intervento ricade nella Tabella A)

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

Allegato 2

RACCOMANDATA R.R.

Alla REGIONE LAZIO
Assessorato Lavori Pubblici e Politica della Casa
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Infrastrutture
Area Genio Civile di Rieti
Via Flavio Sabino, 27
02100 Rieti

e, p.c.

Allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Vacone (RI)

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori, relativi al Permesso di Costruire n. 2/2010 del 12/04/2010 rilasciato dal Comune di Vacone (RI), e per i quali è stata rilasciata dall'Area Genio Civile di Rieti l'Autorizzazione con protocollo n. 220751 e posizione n. 11304 del 30/11/2009.

Il sottoscritto GIACOMO LORENZONI, nato a Tarano (RI) il 27/08/1953, residente a Roma in Via Livia Orestilla n. 14, titolare del Permesso di Costruire in oggetto, inerente i lavori di realizzazione di un edificio ad uso abitazione principale ed annessi agricoli, da edificare nel Comune di Vacone (RI) in località Monastero, comunica che i lavori sono iniziati in data 10/05/2010.

Vacone li 11/05/2010

IL PROPRIETARIO
Giacomo Lorenzoni

I lavori sono affidati all'Impresa Edile TOMASSETTI EDIL DESIGN SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede a Rieti in Viale Fassini n. 36.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Tomassetti Edil Design
Società Cooperativa
L'AMMINISTRATORE
Luigi Tomassetti

Il Direttore dei Lavori é l'Ing. GIACOMO LORENZONI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A30754, con studio a Roma in Via Livia Orestilla n. 14.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Giacomo Lorenzoni

Dott. Ing. GIACOMO LORENZONI
ORDINE INGEGNERI ROMA
n. A-30754
settore b

Il Collaudatore è l'Arch. TELEMACO MINICUCCI, con studio a Rieti in Via Cipriani n. 422. Il sottoscritto Arch. TELEMACO MINICUCCI dichiara di accettare l'incarico di Collaudatore delle opere di cui al presente inizio lavori. Dichiara altresì di essere iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti al n.148 da oltre dieci anni e di sottoscrivere l'impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

IL COLLAUDATORE

ARCHITETTO
U.E.
TELEMACO
MINICUCCI
N. 148
SEZ. "A"

Allegato 3